



Roma, 28 maggio 2013

Direzione centrale gestione tributi
e monopolio giochi
Ufficio Scommesse

Prot. N. 2013/3781/Giochi/SCO
Allegati

Oggetto: Convenzione a seguito della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Come noto, con la stipula della Convenzione di concessione indicata in oggetto vengono trasferite al concessionario attività e funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi pubblici elencati all'articolo 2 del predetto schema convenzionale.

Il successivo articolo 20 dispone che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ponga in atto una **verifica amministrativa** orientata all'attivazione di ciascun negozio della rete fisica prevista dall'articolo 10 del DL 16/2012.

Tuttavia, la primaria esigenza di ridurre al minimo disfunzioni e strozzature nel circuito legale di raccolta richiede una celere attivazione della stessa. Ciò comporta che, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della Convenzione - e fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso del citato articolo - viene istituita una **procedura semplificata** in base alla quale può darsi luogo all'attivazione dei negozi mediante la definizione di un processo articolato nelle seguenti fasi:

1. esplicita adesione alla stessa da parte dei soggetti aggiudicatari interessati;
2. messa in atto degli adempimenti previsti dalla procedura conseguenti alla suddetta adesione.

1. ADESIONE DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI DEI DIRITTI ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

I soggetti aggiudicatari dei diritti relativi ai negozi di giochi pubblici che intendono aderire alla procedura semplificata, devono far pervenire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), al seguente indirizzo:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi
Ufficio Scommesse
Via della Luce 34/a bis - 00153 – Roma - Italia

entro e non oltre il 31 agosto 2013, l’esplicita richiesta di adesione alla stessa mediante la compilazione e sottoscrizione, da parte del rappresentante legale o negoziale munito dei necessari poteri, dell’apposito **modulo di adesione** (allegato 1 alla presente circolare) disponibile sul portale internet dell’Agenzia.

Si ribadisce che, l’invio di tale modulistica rappresenta una **facoltà** per gli aggiudicatari, fermo restando *anche in caso di adesione* a tale procedura:

- a.** la possibilità, da parte del concessionario, di richiedere per ciascun punto vendita l’attuazione della procedura ordinaria prevista dal comma 1 dell’articolo 20 della convenzione;
- b.** la facoltà, da parte di ADM, di dare luogo comunque, nel periodo di vigenza della concessione, alle disposizioni di cui al citato comma 1.

2. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ADESIONE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Successivamente alla stipula delle convenzioni di concessione e, nel caso di **avvenuta adesione** alla **procedura semplificata**, il concessionario è tenuto a trasmettere ad ADM mediante apposito servizio telematico, le **dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per i negozi** da attivare (cfr. fac-simile allegato 2 alla presente circolare).

In esse dovrà essere dichiarata:

- a.** la sussistenza dei requisiti specifici previsti dalla documentazione di gara per i negozi di gioco;
- b.** il possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, in ordine all’ubicazione e al gestore del negozio di gioco.

Appare opportuno rilevare che:

- la trasmissione delle **dichiarazioni di sussistenza dei requisiti** (allegato 2), *successivo all’avvenuta adesione alla procedura semplificata e la conseguente autorizzazione* rilasciata da ADM di cui all’art. 20, comma 4, lettera c) dello schema di convenzione, non rappresenta di per sé elemento sufficiente per l’attivazione del negozio, essendo altresì necessario, l’ottenimento della idonea **licenza di pubblica sicurezza** ai sensi dell’**articolo 88 del T.U.L.P.S.** da parte del gestore del negozio;

- le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società comportano conseguenze oltre che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della Convenzione indicata in oggetto.
- le modalità di compilazione e di trasmissione ad ADM delle citate **dichiarazioni di sussistenza dei requisiti** (allegato 2) saranno di prossima pubblicazione sul portale internet dell'Agenzia.

Per eventuali comunicazioni si riporta il numero di fax a cui inviare le stesse: 06 58572644

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993